



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 30/12/2024

OGGETTO: CAPODANNO 2025. TERRITORIO COMUNALE - PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOLICI E SULL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA.

Il Sindaco

premesso che, in approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno 2024, dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 10:00 del 1° gennaio 2025, sono programmati in Oristano eventi e festeggiamenti legati al Capodanno 2025;

ritenuto opportuno adottare, particolari misure a tutela delle manifestazioni programmate, e dei partecipanti, garantendo i profili di ordine e sicurezza pubblica;

considerato che si stima una importante affluenza di persone e visitatori, nelle aree oggetto dei festeggiamenti, pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di contenitori in vetro (bottiglie e bicchieri) i quali potrebbero essere oggetto di utilizzo atto a causare danni a beni pubblici e privati, nonché alle persone;

atteso che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcolici, si protragga anche nelle ore notturne, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;

valutato altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nelle aree interessate dalle manifestazioni e limitrofe ad esse, costituisce un fenomeno difficilmente eliminabile, e nel lungo periodo, un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica urbana integrata, impartendo prescrizioni a carattere generale relative sia al consumo di prodotti alcolici;

ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica integrata e tutela dell'ambiente, adottare misure atte a evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica;

richiamate:

1. la Deliberazione Giunta Comunale 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;
2. l'Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto "*DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO.*" e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti delle manifestazioni all'osservanza di quanto prescritto;

ritenuto opportuno, alla luce del contenuto di cui alla deliberazione sopra citata, sensibilizzare l'utilizzo in iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

visti:

1. l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;
2. il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

dato atto che si è tramessa preventivamente al Signor Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dall'articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, numero 125, il presente atto, per le eventuali valutazioni e disposizioni integrative;

visto lo Statuto comunale;

ordina

dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 10:00 del 1° gennaio 2025 le seguenti prescrizioni:

1. l'onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:
 - a) il DIVIETO DI VENDITA di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, *durante lo svolgimento delle manifestazioni*, nel territorio comunale (qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione);
 - b) l'OBBLIGO di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso durante le iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali;
 - c) il dispositivo di cui all'Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto **"DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO."** ed i relativi obblighi di osservare quanto prescritto;
2. il DIVIETO DI DETENERE bevande in contenitori di vetro e/o lattine, *ad eccezione* delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche, nelle aree delle manifestazioni;

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali;

avverte

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000;

trasmette

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco
Sanna Massimiliano / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)